



Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021

Rapporto esplicativo

7 dicembre 2018

Compendio

Fino a oggi il Parlamento ha approvato l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 81 Stati partner (dati aggiornati all'1.1.2018). A fine settembre 2018 sono state scambiate per la prima volta informazioni relative a conti finanziari con 36 Stati partner. Entro il 2018 il Parlamento deciderà se introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri otto Stati partner. In considerazione dei recenti sviluppi internazionali, il presente progetto si prefigge di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 18 Stati partner, con i quali attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2020/2021.

Situazione iniziale

Nel giugno 2018 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adeguato i criteri volti a stabilire se gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale sono attuati in modo soddisfacente. Uno dei criteri prevede che i singoli Stati e territori integrino nella propria rete per lo scambio automatico di informazioni tutti gli Stati partner che manifestano un interesse per lo scambio automatico di informazioni e soddisfano i requisiti dello standard dell'OCSE. L'estensione del campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni crea pari condizioni concorrenziali («level playing field») a livello globale, favorendo la piazza finanziaria svizzera.

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2020/2021 con gli Stati partner proposti mira a evitare che la Svizzera figuri nelle liste degli Stati non cooperativi stilati dal G20/OCSE e dall'UE, diventando così l'obiettivo di eventuali misure difensive. Simili contromisure, benché difficili da quantificare, sarebbero potenzialmente molto svantaggiose per le imprese, per i lavoratori e in definitiva anche per i contribuenti.

Nel frattempo l'attuazione dello scambio automatico di informazioni è in una fase molto avanzata a livello internazionale. A inizio ottobre 2018 si contavano oltre 3300 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI). Nel settembre 2018 oltre 80 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Ampliando le proprie reti di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, le Giurisdizioni partecipanti concorrono al consolidamento del «level playing field» globale per la creazione di pari condizioni concorrenziali.

Degli attuali 107 Stati e territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro una determinata data («committed jurisdictions»), alla rete svizzera ne mancano ancora 18. Estendendo di conseguenza la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera dimostra di attuare gli impegni di politica internazionale e questo dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla piazza finanziaria locale e sulla sua reputazione.

Contenuto del progetto

Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, a partire dal 2021, con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito.

Per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita fino a questo momento. Inoltre è previsto che il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni si applichi per analogia a tutti i nuovi Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù dell'Accordo SAI, è necessaria un'attivazione bilaterale. Il Parlamento delibererà in merito, per ogni singolo Stato partner, mediante decreto federale semplice.

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1	Necessità di intervenire e obiettivi.....	4
1.1.1	Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera.....	4
1.1.2	Recenti sviluppi internazionali.....	5
1.2	Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.....	6
1.3	Valutazione.....	7
1.4	Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale.....	8
2	Procedura preliminare	8
2.1	Risultati della consultazione delle commissioni parlamentari.....	8
2.2	Conclusioni.....	9
3	Punti essenziali del progetto.....	9
3.1	La normativa proposta.....	9
3.2	Compatibilità tra i compiti e le finanze.....	9
3.3	Attuazione.....	9
4	Commento ai singoli articoli dei decreti federali	10
5	Ripercussioni dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner.....	11
5.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	11
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.....	11
5.3	Ripercussioni per l'economia.....	11
5.4	Ripercussioni per la società e l'ambiente.....	12
6	Aspetti giuridici	12
6.1	Costituzionalità.....	12
6.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera.....	12
6.3	Forma dell'atto.....	14
6.4	Subordinazione al freno alle spese.....	14
6.5	Delega di competenze legislative.....	14
6.6	Protezione dei dati.....	14
	Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori	15
1.	Albania.....	15
2.	Azerbaigian.....	16
3.	Brunei Darussalam.....	16
4.	Dominica.....	17
5.	Ghana.....	18
6.	Kazakistan.....	19
7.	Libano.....	20
8.	Macao (Cina).....	21
9.	Maldive.....	21
10.	Nigeria.....	22
11.	Niue.....	23
12.	Pakistan.....	24
13.	Perù.....	24
14.	Samoa.....	25
15.	Sint Maarten.....	26
16.	Trinidad e Tobago.....	27
17.	Turchia.....	28
18.	Vanuatu.....	29

1. Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervenire e obiettivi

1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in via di sviluppo con una piazza finanziaria – a impegnarsi a favore dell'attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative ai conti nel 2017 o nel 2018 («committed jurisdictions»). Al contempo tali Stati e territori sono stati posti dinanzi all'aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno espresso un interesse al riguardo e che rispettano i requisiti dello standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»).

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i suoi mandati di negoziazione per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE (primo mandato)¹ e gli Stati Uniti nonché con altri Stati (secondo mandato)². Parallelamente la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 con gli Stati partner il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.

In Svizzera, le basi legali per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 1988³ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA o Accordo SAI), della legge federale del 18 dicembre 2015⁵ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell'ordinanza del 23 novembre 2016⁶ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI).

Contestualmente all'introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati dell'AELS, diverse piazze finanziarie nonché gli Stati dell'OCSE vicini alla Svizzera, con i quali nell'autunno 2018 è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari.⁷ Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati e territori. Oltre all'approvazione degli Accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, nel suo messaggio del 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha proposto

¹ Il primo mandato sui negoziati con l'UE è soddisfatto e quindi privo di oggetto, in quanto nel frattempo lo scambio automatico di informazioni è stato introdotto con tutti gli Stati membri dell'UE.

² Per quanto concerne il secondo mandato occorre precisare che non è stato possibile concludere i negoziati su un Accordo FATCA secondo il modello 1 (scambio reciproco di informazioni), poiché gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Protocollo del 23 settembre 2009 che modifica la Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e non hanno firmato la versione attuale della Convenzione sull'assistenza amministrativa. In questo momento si vagliano possibili alternative nell'ambito di colloqui tecnici con la controparte statunitense. Per quanto riguarda gli altri Stati interessati dal presente mandato, ossia quelli diversi dagli Stati Uniti e dagli Stati membri dell'UE, il Consiglio federale ha tenuto fede alle priorità indicate nel mandato. Insieme agli Stati e ai territori con i quali la Svizzera intrattiene stretti rapporti politici ed economici, è stato spesso possibile anche per la Svizzera sollevare e trattare nonché definire nel quadro di dichiarazioni comuni importanti temi finanziari, come per esempio eventuali miglioramenti per l'accesso transfrontaliero al mercato da parte degli operatori finanziari.

³ RS 0.652.1

⁴ RS 0.653.1

⁵ RS 653.1

⁶ RS 653.11

⁷ Ulteriori informazioni sul primo scambio di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati partner sono disponibili all'indirizzo: <https://intranet.efd-estv.admin.ch/intraefdestv/it/home/news/mediennmitteilungen/mm-efd.msg-id-72420.html>.

l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri otto Stati partner dal 2019/2020. Se l'Assemblea federale approverà tale progetto entro il 2018, il 1° gennaio 2019 la Svizzera disporrà potenzialmente di una rete composta da 89 dei 107 Stati e territori che ad oggi si sono impegnati ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni («committed jurisdictions»).

1.1.2 Recenti sviluppi internazionali

In virtù di un mandato del G20, il 27 giugno 2018 l'OCSE ha adeguato i criteri con cui identificare gli Stati che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Secondo un comunicato del 23 luglio 2018 tali criteri sono stati confermati dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.⁸ Gli Stati e territori interessati devono quindi soddisfare i seguenti criteri:

- ottenere almeno il giudizio complessivo «largely compliant» nel secondo ciclo della procedura di valutazione del Forum globale concernente lo scambio di informazioni su domanda;
- mettere in vigore tutti i regolamenti interni richiesti per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni e avviare lo scambio di dati nel 2018; attivare, entro la fine del 2019, lo scambio automatico di informazioni sostanzialmente con tutti gli Stati partner idonei interessati («substantially all interested appropriate partners»);
- mettere in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa (oppure una rete sufficientemente ampia di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio automatico di informazioni).

In linea di principio, per non figurare nella lista degli Stati non cooperativi stilata dal G20/OCSE, occorre soddisfare due criteri su tre. Gli Stati e i territori la cui rete per lo scambio automatico di informazioni non è conforme ai requisiti contemplati dal criterio di verifica o il cui giudizio complessivo nella valutazione concernente l'assistenza amministrativa su domanda è insufficiente («non compliant») saranno considerati non cooperativi, indipendentemente dall'adempimento dei restanti criteri. In vista del vertice del G20 previsto nel 2019, l'OCSE stilerà una lista degli Stati non cooperativi.⁹

Anche l'UE ha elaborato una procedura analoga secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri, gli Stati non cooperativi sono inseriti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.¹⁰ Gli Stati e i territori la cui rete per lo scambio automatico di informazioni non comprenda, entro il 2019, pressoché tutti i partner idonei interessati e che non provvedono all'introduzione dello scambio automatico di informazioni entro il termine stabilito con la totalità di questi Stati partner rischiano di figurare nella lista UE come Stati non cooperativi.

Attualmente il Forum globale sta approntando le valutazioni sull'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte degli Stati partner. Stando ai «Terms of Reference» adottati in occasione della seduta plenaria del Forum globale a Punta del Este a novembre 2018, la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni sarà uno degli elementi di valutazione importanti.¹¹ Gli Stati e i territori che non hanno introdotto tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con i partner idonei interessati saranno destinatari di una raccomandazione in tal senso. Qualora uno Stato o un territorio non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni formulate dal Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni, che inizieranno nel 2020.

⁸ Il comunicato del G20 sancisce altresì esplicitamente il seguente passaggio: «... We support the OECD's strengthened criteria to identify jurisdictions that have not satisfactorily implemented the internationally agreed tax transparency standards. Defensive measures will be considered against listed jurisdictions».

⁹ OECD Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos Aires, luglio 2018, pag. 7 n. 2, 66 seg.; <http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf>.

¹⁰ Documento FISC 345/ECOFIN 1088 «Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali» del 5 dicembre 2017 sulle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla lista UE, pag. 23 seg.; <http://data.consilium.europa.eu/doc/docu-ment/ST-15429-2017-INIT/en/pdf>.

¹¹ A tale proposito il relativo «Term of Reference» recita: «... Jurisdictions should have exchange agreements in effect with all Interested Appropriate Partners that permit the automatic exchange of CRS information. (...) Such an exchange agreement should be put in place without undue delay, following the receipt of an expression of interest from an Interested Appropriate Partner».

La procedura di monitoraggio del Forum globale consente di ottenere un quadro completo dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati e dei territori che si sono dichiarati favorevoli ad attuare standard globale. Dal rapporto di attuazione per il 2017¹² si evince che la maggior parte degli Stati e dei territori ha ottemperato al proprio impegno di attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi entro il 2018. Soltanto pochi non hanno soddisfatto, per ora, i requisiti sostanziali e devono pertanto riuscire, entro un termine estremamente breve, ad adempiere gli impegni politici assunti. In vista della creazione di pari condizioni concorrenziali a livello globale, il Forum globale monitorerà attentamente la questione.

A ottobre 2018 si contavano oltre 3300 relazioni bilaterali attivate in modo vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI.¹³ Nel settembre 2018 oltre 80 Stati partner si sono scambiati reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Con l'estensione delle proprie reti di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, gli Stati e i territori che si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo standard globale concorrono al consolidamento del «level playing field» globale. Allo stato attuale applicano lo scambio automatico di informazioni e dispongono di reti di Stati partner adeguatamente ampie in particolare gli Stati membri dell'UE, gli Stati dell'OCSE, quasi tutti i Paesi del G20 nonché le principali piazze finanziarie.

Ciò evidenzia come tali requisiti non lascino pressoché alcun margine di manovra nella selezione degli Stati partner, nella misura in cui essi soddisfino i requisiti previsti dallo standard e stabiliti nei trattati internazionali. L'evolversi delle discussioni e delle prassi concernenti lo scambio automatico di informazioni in seno agli organismi internazionali rilevanti (in particolare G20, OCSE, Forum globale) mostra chiaramente che l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni non può limitarsi a una selezione di Stati e territori particolarmente importanti. Al contrario, ci si aspetta che la rete sia ultimata, entro il 2018, con gli Stati partner idonei interessati. Anche se nel frattempo, grazie ai suoi buoni contatti e alle sue numerose dichiarazioni, il suo iter parlamentare di approvazione è noto al Forum globale e agli Stati partner e questi dimostrano pertanto una certa comprensione per il ritardo nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera deve essere all'altezza delle aspettative internazionali e dimostrare di voler estendere di conseguenza la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. In caso contrario rischia di perdere la comprensione di cui beneficia e di essere considerata come inaffidabile e non cooperativa. Già ora, in alcuni degli Stati partner proposti, circolano rapporti negativi sulla Svizzera (ad es. in Pakistan, dove la Svizzera viene presentata come poco cooperativa).¹⁴

1.2 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni

Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni agli Stati e ai territori che si dichiarano favorevoli ad attuare lo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato come data vincolante per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni al massimo il 2020. Nello specifico si tratta dei seguenti 18 Stati e territori: Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa entrare in vigore con questi nuovi Stati partner il 1° gennaio 2020 e il primo scambio di dati possa avvenire l'anno successivo, il Parlamento dovrebbe approvare un corrispondente progetto entro il 2019.

Tutte le «committed jurisdictions» che hanno comunicato i tempi di attuazione dello scambio automatico di informazioni possono così essere incluse nella rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, anche se manifesteranno il proprio interesse per lo scambio automatico di informazioni con la

¹² Il rapporto «Automatic Exchange of Information Implementation Report 2017» del Forum globale si può consultare al seguente link: <http://www.oecd.org/tax/transparency/reporting-on-the-implementation-of-the-AEOI-standard.pdf>.

¹³ Gli elenchi delle relazioni per lo scambio automatico di informazioni attivate bilateralmente si possono consultare al seguente link: <http://www.oecd.org> > tax > automatic exchange > international framework for the crs > exchange relationships.

¹⁴ Cfr. per esempio l'articolo riportato nel quotidiano in lingua inglese «Dawn» del 7 ottobre 2018 sullo scambio automatico di informazioni a livello internazionale: «*There has been a lot of talk about stashed funds parked in a few destinations like British Virgin Islands, Cook Islands, Singapore, the Netherlands, the UK, the UAE and Switzerland. [...] But the dream to bring back funds of Pakistanis in Swiss banks will remain unachievable. Switzerland has so far not offered any exchange of automatic information to Pakistan on bank accounts under the OECD convention. Though Switzerland has offered the same to 60 countries including India under the multilateral tax convention. [...] Switzerland had reservations about Pakistan's system of handling of such data.*»

Svizzera solo successivamente.¹⁵ In un'ottica di economia procedurale tali Stati e territori devono essere considerati tempestivamente. In caso contrario si dovrà, come è avvenuto nel 2017, svolgere una seconda procedura di consultazione qualora altri potenziali Stati partner manifestino solo in un secondo momento il proprio interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. Per questo motivo ogni anno confluiscono in un unico progetto i potenziali Stati partner, altrimenti si dovrebbe indire una nuova procedura di consultazione ogni volta che uno Stato partner che si è dichiarato favorevole ad attuare lo standard globale comunica la data per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

Per quanto riguarda l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita fino a questo momento. I decreti federali specifici per ogni Paese devono essere stati approvati dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono soddisfare i requisiti dello standard globale (ivi incluse le prescrizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell'Accordo SAI¹⁶) al più tardi prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative ai conti. Quest'ultimo punto sarà accertato dal meccanismo di verifica per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

Anche se il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni, ciò non significa che vengano effettivamente scambiate informazioni relative a conti finanziari. Affinché questo accada, occorre anzitutto la notifica degli Stati partner all'OCSE, che fa sì che lo scambio automatico di informazioni sia attivato in modo giuridicamente vincolante nel rapporto bilaterale. Qualora, al termine dell'iter parlamentare di approvazione, gli Stati e i territori approvati dal Parlamento non abbiano ancora manifestato alcun interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale nei confronti dell'OCSE come Stati partner, il che rimanderà l'attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi.

In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate su tali Stati e territori.

1.3 Valutazione

L'estensione prevista della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni soddisfa un requisito minimo sul piano internazionale inteso a ridurre i rischi nella procedura di valutazione del Forum globale relativa alla Svizzera, ma non garantisce una valutazione senza problemi. Il fatto che numerosi Paesi del G20, Stati dell'OCSE e Stati membri dell'UE abbiano già scambiato dati con molti di questi Stati partner nell'autunno 2018 o prevedano di farlo nel 2019¹⁷ e che la Svizzera pianifichi per contro di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti solo nel 2021, dimostra che il nostro Paese è in ritardo.

Inoltre occorre ricordare che gran parte degli Stati e dei territori proposti ha ancora sufficiente tempo per soddisfare i requisiti dello standard (creazione delle basi giuridiche, attuazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati). Anche i potenziali Stati partner sono sotto pressione perché introducano per tempo lo scambio automatico di informazioni conformemente ai loro impegni politici per non essere considerati non cooperativi. Gli Stati e i territori proposti si adoperano pertanto in ogni modo per attuare lo scambio automatico di informazioni in maniera conforme allo standard. È quindi ipotizzabile che la maggior parte degli Stati partner proposti introduca lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2020.

In termini procedurali la procedura proposta è perfettamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento, in base alle quali sono presi in considerazione esclusivamente gli Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dall'OCSE. Per questo motivo gli altri

¹⁵ Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto hanno formalmente comunicato al Forum globale il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati e territori: Azerbaigian, Libano, Pakistan nonché Trinidad e Tobago.

¹⁶ La notifica della Svizzera secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell'Accordo SAI può essere consultata al seguente link: <https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2017/3533.pdf>.

¹⁷ Numerosi Stati terzi hanno già notificato all'OCSE gli Stati e i territori che il Consiglio federale ha proposto come partner per lo scambio automatico di informazioni: Germania, Francia, Liechtenstein, Regno Unito, Singapore e Hong Kong hanno inserito l'Azerbaigian, il Libano, il Pakistan e la Turchia nei loro elenchi di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

42 Stati e territori (prevalentemente Paesi emergenti o in via di sviluppo)¹⁸, che si sono dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni ma che finora non hanno indicato alcuna data per la relativa attuazione, al momento non sono ancora presi in considerazione nell'ambito di un'eventuale procedura di consultazione.

Il piano d'azione adottato nel 2017 dal Forum globale in seduta plenaria per sostenere i Paesi in via di sviluppo nel dotarsi delle capacità richieste per le infrastrutture indispensabili all'attuazione dello scambio automatico di informazioni è quindi essenziale e ha la massima priorità.¹⁹ Quando avranno indicato una data per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, gli Stati e i territori appartenenti a questa categoria saranno in linea di principio ammessi al gruppo dei prossimi Stati partner della Svizzera che sono oggetto di una procedura di consultazione, alla quale farà seguito una procedura di approvazione ordinaria.

1.4 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

Il progetto figura nel messaggio del 27 gennaio 2016²⁰ sul programma di legislatura 2015–2019.

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

Ciò collima anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Svizzera intende adempiere i propri impegni che scaturiscono dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals», SDG; in particolare l'obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all'interno dei Paesi e fra i Paesi).

2 Procedura preliminare

2.1 Risultati della consultazione delle commissioni parlamentari

In considerazione del significato politico della procedura ulteriore concernente la futura estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni della Svizzera, era importante per il Consiglio federale consultare previamente, conformemente all'articolo 152 della legge del 13 dicembre 2002²¹ sul Parlamento, le commissioni parlamentari competenti (Commissioni della politica estera [CPE] e Commissioni dell'economia e dei tributi [CET]) sulle prossime tappe previste. Oltre all'estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale aveva proposto di presentare una dichiarazione scritta al Forum globale secondo cui la Svizzera sarebbe disposta, fatte salve le proprie procedure interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati.

Le consultazioni della CPE e della CET delle due Camere si sono svolte a ottobre 2018 sulla base di un rapporto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)²².

Le consultazioni hanno fornito risultati eterogenei. Mentre la CPE-N e la CPE-S hanno preso atto della proposta del Consiglio federale e in linea di principio la sostengono, la CET-N e la CET-S hanno assunto una posizione più critica. La CET-S ha quindi formulato tre raccomandazioni:

(i) la Svizzera non deve rilasciare alcuna dichiarazione che ne attesti la disponibilità a offrire lo scambio automatico di informazioni a tutti i potenziali Stati partner che manifestano il proprio interesse in tal senso.

¹⁸ Si tratta nello specifico dei seguenti Stati e territori (dati aggiornati a ottobre 2018): Egitto, Armenia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Gibuti, Repubblica Dominicana, Ecuador, Costa d'Avorio, El Salvador, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Gabun, Georgia, Guatemala, Guyana, Haiti, Giamaica, Cambogia, Camerun, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Marocco, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Niger, Papua-Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Thailandia, Togo, Ciad, Tunisia, Uganda, Ucraina.

¹⁹ Cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione 17.4093 Guldimann al link: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20174093>.

²⁰ Cfr. FF **2016** 909, in particolare pag. 1022

²¹ RS **171.10**

²² Rapporto di settembre 2018 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali sulla procedura ulteriore concernente la futura estensione della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni, destinato alle CPE e alle CET di entrambe le Camere.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni deve piuttosto essere subordinata agli interessi della Svizzera;

(ii) i requisiti del meccanismo di verifica devono già essere soddisfatti precedentemente all'attivazione dello scambio automatico di informazioni e non solo al momento del primo scambio di dati;

(iii) il Consiglio federale deve intraprendere tutto quanto occorre per sbloccare la situazione relativa alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni con gli Stati Uniti e per mostrare che il diniego degli Stati Uniti di fornire alla Svizzera informazioni relative a conti non è accettabile.

La CET-N condivide questo parere.

Anche la CPE-S ha espresso dei dubbi circa l'intenzione del Consiglio federale di portare a conoscenza del Forum globale il rinnovato impegno della Svizzera. Non ci sarebbe alcuna urgenza di offrire lo scambio automatico di informazioni a tutti i potenziali Stati partner, tanto più che tale dichiarazione potrebbe essere intesa erroneamente anche come un diritto incondizionato all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. La commissione raccomanda quindi al Consiglio federale di non rilasciare una tale dichiarazione nei confronti del Forum globale.

2.2 Conclusioni

Alla luce degli esiti delle consultazioni si è rinunciato ad aggiornare in maniera esplicita l'impegno della Svizzera nei confronti del Forum globale. Visto che nelle discussioni della CET-S e della CET-N non sono emerse opposizioni sostanziali all'estensione della rete ad altri Stati partner, per i motivi già citati il Consiglio federale conferma la propria decisione di proporre ulteriori 18 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda la confidenzialità e la sicurezza dei dati da scambiare, il Consiglio federale è del parere che l'attuale procedura sia efficiente e appropriata. Il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni è stato concepito proprio per effettuare una verifica immediatamente *prima* di avviare il primo scambio di dati e non è finalizzato a sottoporre gli Stati partner a una valutazione prima dell'approvazione dei decreti federali da parte del Parlamento. Questa valutazione è stata effettuata previamente dal Forum globale.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Fatto salvo lo svolgimento dell'iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri 18 Stati partner.

3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze

La Svizzera si è impegnata ad adottare gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni comporta indubbiamente elevati costi di regolamentazione destinati a garantire a lungo termine la competitività internazionale e il funzionamento di una piazza finanziaria integra. L'estensione della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è pertanto un compito importante, che rende tale onere proporzionalmente adeguato allo scopo perseguito.

3.3 Attuazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Quest'ultima inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall'OCSE. Viceversa, essa riceve le informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che dispongono di un conto in uno Stato partner. L'AFC metterà i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta potranno utilizzare tali informazioni nel quadro della procedura di tassazione.

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, i Cantoni non sono quindi responsabili della raccolta dei dati. Devono invece garantire l'utilizzazione efficiente ed efficace delle informazioni provenienti dall'estero che l'AFC mette a disposizione. Grazie alle informazioni scambiate le autorità fiscali cantonali

devono poter verificare se i loro contribuenti abbiano dichiarato nella dichiarazione di imposta i conti finanziari detenuti all'estero.

A fine settembre 2018 la Svizzera ha scambiato per la prima volta informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Nel complesso lo scambio di dati è andato a buon fine. Nel caso del reciproco scambio automatico di informazioni, l'invio dei dati è stato coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il *Common Transmission System* dell'OCSE.

4 Commento ai singoli articoli dei decreti federali

I decreti federali in virtù dei quali sarà introdotto lo scambio automatico di informazioni con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner dal 2019/2020.

Art. 1

Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell'elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2).

L'attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione così come le informazioni sulle successioni di persone che risiedevano in tali Stati conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017²³ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l'iter procedurale. Con un rinvio a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l'adempimento dei requisiti necessari per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l'attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner. A questo scopo dovrà redigere rapporti specifici per ciascun Paese su temi rilevanti dello scambio automatico di informazioni, da sottoporre per parere alle competenti commissioni parlamentari delle due Camere. Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso delle Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide.

Art. 3

Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo, l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco depositato al Segretariato dell'Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

²³ FF 2018 41

5 Ripercussioni dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe implicare un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari a tal fine erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI.²⁴ I valori empirici osservati nel quadro dello scambio di dati avvenuto nell'autunno 2018 indicano che i provvedimenti già adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche per il futuro l'aumento degli oneri dovuto all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all'estero, non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell'imposta preventiva); tuttavia il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati è già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo sono ormai note. Viceversa, in ragione dell'elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni, le entrate derivanti dagli averi ad oggi non dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner potrebbero registrare un leggero aumento (cfr. al riguardo il n. 5.3).²⁵

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il fatto che in futuro lo scambio automatico di informazioni dovrà essere attuato con ulteriori Stati partner, influirà scarsamente sulla severità dei requisiti che il sistema dello scambio automatico di informazioni e la relativa esecuzione pongono ai Cantoni. In vista del primo scambio di dati nel 2018, le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l'utilizzo delle informazioni provenienti dall'estero esistevano già. Tuttavia soltanto un'analisi dello svolgimento del primo scambio di dati, condotta in collaborazione con i Cantoni, dimostrerà se le risorse disponibili sono effettivamente sufficienti.

Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, perché non sono coinvolti nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. È plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, negli Stati partner saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Importanti comunità straniere di alcuni degli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni sono effettivamente presenti in Svizzera, benché nell'insieme rappresentino soltanto l'1 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera. Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare l'eventualità di un minor gettito fiscale dovuto agli effetti negativi sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successiva.

5.3 Ripercussioni per l'economia

I benefici economici dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner proposti a partire dal 2020/2021 consistono principalmente nello scongiurare il rischio che la Svizzera figuri nella lista degli Stati non cooperativi, nonché nell'evitare eventuali misure sanzionatorie – anche da parte di Paesi che non sono tra i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni. Simili contromisure, benché difficili da quantificare, sarebbero potenzialmente molto svantaggiose per le imprese, per i lavoratori e in definitiva anche per i contribuenti. Preservare la nostra economia da tali conseguenze è dunque di interesse pubblico.

Per gli istituti finanziari i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d'esercizio ricorrenti nonché di costi legati al peggioramento delle condizioni concorrenziali dovrebbero risultare modesti. Il progetto non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai

²⁴ Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF **2015** 4467, in particolare pag. 4544 seg., nonché nel FF **2016** 5945, in particolare pag. 5979 seg.

²⁵ Cfr. al riguardo anche lo sviluppo dell'autodenuncia esente da pena registrato negli ultimi anni: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/kontakt/abteilung-strafsachen-und-untersuchungen.html>.

sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già dell'infrastruttura e dei processi necessari. Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. L'attuazione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica quindi la piazza finanziaria svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il relativo posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di denaro dalla Svizzera a causa dell'estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, stando alle stime sull'andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera, con l'emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014 si osserva un'evoluzione positiva, malgrado la contrazione della quota di mercato della Svizzera.²⁶ Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe in particolare da escludere in quanto i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una rilevanza economica più modesta e rappresentano mercati di sbocco meno importanti per i servizi finanziari transfrontalieri rispetto agli attuali Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

Estendendo la rete per lo scambio automatico di informazioni sulla base dei sistemi esistenti, la Svizzera concorre a consolidare il «level playing field» e quindi a creare un contesto in cui la piazza finanziaria svizzera potrà beneficiare a lungo termine dei suoi vantaggi (ad es. stabilità politica, valuta forte e stabile e capitale umano).

5.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

La trasparenza fiscale permette di incentivare l'adempimento degli obblighi fiscali, ciò che può avere effetti positivi sul gettito fiscale.

Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per l'ambiente, cosicché le questioni corrispondenti non sono state analizzate approfonditamente.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)²⁷, che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un'ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto dell'autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall'articolo 36 Cost. per l'ingerenza nella libertà sono soddisfatti, visto che con la LSAI esiste una base legale e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura opportuna e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell'articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all'emanazione di una decisione.²⁸

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti:

²⁶ ASB (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49. <https://www.swissbanking.org/en/services/library/studies-reports>; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10. http://image-src.bcg.com/Images/Riding_a_Wave_of_Growth_Jun_2014_tcm20-74487.pdf; Boston Consulting Group (2018): Global Wealth 2018, pag. 10. http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Seizing-the-Analytics-Advantage-June-2018-R-3_tcm20-194512.pdf.

²⁷ RS 101

²⁸ Cfr. breve perizia del 13 agosto 2015 del prof. dott. iur. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni.

- Albania (Convenzione del 12 novembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito e sul patrimonio con Protocollo del 9 settembre 2015)²⁹;
- Azerbaigian (Convenzione del 23 febbraio 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])³⁰;
- Dominica (Scambio di note del 20/26 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la Convenzione del 30 settembre 1954 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [Estensione ai territori britannici d'oltremare])³¹;
- Ghana (Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale)³²;
- Kazakistan (Convenzione del 21 ottobre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio)³³;
- Libano (Scambio di note del 26 giugno/11 settembre 1957 tra la Svizzera e il Libano concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea)³⁴;
- Pakistan (Convenzione del 19 luglio 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito [con Protocollo])³⁵;
- Perù (Convenzione del 21 settembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo])³⁶;
- Trinidad e Tobago (Convenzione del 1° febbraio 1973 tra Svizzera e Trinidad e Tobago intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito)³⁷;
- Turchia (Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito [con Protocollo])³⁸.

Per procedere allo scambio automatico di informazioni la Svizzera e i nuovi Stati partner potranno avvalersi della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI multilaterale e dell'attivazione bilaterale, a condizione che siano in vigore e applicabili.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell'OCSE. Di conseguenza possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore e applicabile.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto. Inoltre, con l'attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni che scaturiscono dall'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottato dall'ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 10).

²⁹ RS 0.672.912.31

³⁰ RS 0.672.916.41

³¹ RS 0.672.936.711

³² RS 0.672.936.31

³³ RS 0.672.947.01

³⁴ RS 0.672.948.95

³⁵ RS 0.672.962.31

³⁶ RS 0.672.964.11

³⁷ RS 0.672.975.41

³⁸ RS 0.672.976.31

6.3 Forma dell'atto

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e i territori menzionati devono figurare nell'elenco delle Giurisdizioni per lo scambio automatico di informazioni richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali che dispongono l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, di conseguenza, non sottostà a referendum.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

6.6 Protezione dei dati

Gli Stati partner proposti nel quadro del presente progetto, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve essere attuato su base reciproca, sono qualificati nell'elenco dei Paesi stilato dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si rendono necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017 la Svizzera ha trasmesso una notifica sulla protezione dei dati all'Organo di coordinamento nell'ambito della procedura ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 dell'Accordo SAI.³⁹ In questa notifica vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all'accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 6 LSAI e rappresenta, secondo il Consiglio federale, un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera.

Nell'ambito dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI, anche gli Stati membri dell'UE, che presentano una legislazione sulla protezione dei dati simile a quella svizzera, hanno trasmesso notifiche che contengono garanzie in materia di protezione dei dati e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati partner ne rispettino i principi fondamentali. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni, gli Stati membri dell'UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati definiti nel quadro della notifica.

³⁹ Cfr. al riguardo la nota a piè di pagina 17.

Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori

Le indicazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine ottobre 2018. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.

1. Albania

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Albania

In seno all'OCSE e al Forum globale l'Albania si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 1° marzo 2013 ed è in vigore dal 1° dicembre 2013. L'Albania ha firmato l'Accordo SAI il 29 ottobre 2014.⁴⁰ Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Albania

Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Albania.

L'Albania non ha concluso alcun accordo intergovernativo FATCA (di seguito IGA) con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'«Internal Revenue Services» (IRS).

A luglio 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda⁴¹, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Albania. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Albania contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell'OCSE (di seguito Modello OCSE). La legge albanese sulla procedura fiscale include diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

L'Albania dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 9887 del 10 marzo 2008), che accorda i principali diritti di protezione individuale (accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione e la commercializzazione di dati personali, possibilità di ricorso dinanzi alla competente autorità incaricata della protezione dei dati). La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, che è il caso, in particolare, per gli Stati membri dell'UE. Le stesse considerazioni valgono per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale. La trasmissione di dati verso altri Paesi richiede il consenso preliminare dell'autorità nazionale incaricata della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato in Albania

Attualmente l'Albania non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. I contribuenti possono però denunciare su base volontaria gli averi non dichiarati fino ad allora, indicandoli nella dichiarazione d'imposta successiva. Questa dichiarazione deve essere presentata entro 36 mesi a contare dalla presentazione della dichiarazione precedente. Poiché una denuncia a posteriori di questo tipo è esente da pena, gli interessati sono tenuti a versare soltanto le imposte dovute e gli interessi. I contribuenti che omettono questa denuncia a posteriori devono, se scoperti, attendersi misure penali la cui portata è determinata in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

⁴⁰ Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner viene attivato sulla base della notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI.

⁴¹ Si fa riferimento alla seconda fase della valutazione, concernente l'attuazione dello standard sullo scambio di informazioni su domanda, conclusasi alla fine del 2016. Tutti gli Stati partner del presente progetto sono sottoposti a un nuovo ciclo di valutazione avviato all'inizio del 2017, il quale, oltre ad altre tematiche, esaminerà ancora la confidenzialità nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda.

2. Azerbaijan

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Azerbaijan

In seno all'OCSE e al Forum globale l'Azerbaijan si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 23 maggio 2015 ed è in vigore dal 1° settembre 2015. L'Azerbaijan ha firmato l'Accordo SAI il 30 agosto 2017. La legislazione di attuazione nazionale (*disposizioni di esecuzione basate sulla legge fiscale della Repubblica dell'Azerbaijan [Law no. 905-IG dell'11 luglio 2000]*) è entrata in vigore a fine 2016. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. L'Azerbaijan ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Azerbaijan

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dall'Azerbaijan. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

L'Azerbaijan ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), entrato in vigore l'11 maggio 2015. Preliminarmente all'accordo, l'IRS aveva valutato il livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati garantito dall'Azerbaijan e lo aveva giudicato appropriato.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall'Azerbaijan. Tutti gli accordi fiscali conclusi dall'Azerbaijan contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la *legge fiscale della Repubblica dell'Azerbaijan [Law no. 905-IG dell'11 luglio 2000]* include ulteriori disposizioni (in particolare art. 30) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

L'Azerbaijan dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law no. 998-IIIQ dell'11 maggio 2010), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione di dati personali. L'Azerbaijan ha ratificato anche la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che prescrive la garanzia dei diritti di protezione individuale (accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione di dati personali, opposizione contro la trasmissione di dati personali).

Regolarizzazione del passato in Azerbaijan

L'Azerbaijan non dispone né di un'amnistia fiscale né di un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. Neppure la procedura fiscale ordinaria prevede la possibilità di denunciare a posteriori su base volontaria gli averi finora non dichiarati. Una denuncia omessa si qualifica generalmente come evasione fiscale, che costituisce un reato punibile. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria (pari agli introiti generati nel periodo dell'evasione). Una volta pagato questo importo, la questione è considerata generalmente chiusa e non prevede ulteriori procedimenti. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

3. Brunei Darussalam

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Brunei Darussalam

In seno all'OCSE e al Forum globale il Brunei Darussalam si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, firmata il 12 settembre 2017, non è ancora entrata in vigore. Il Brunei Darussalam non ha ancora firmato l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (*Income Tax Act, Chapter 35; Income Tax [International Tax Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation, 2017*) è entrata in vigore il 29 giugno 2017. Il Brunei Darussalam non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Brunei Darussalam

Ad agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Brunei Darussalam. Ha quindi imposto al Brunei Darussalam un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora tutti i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Brunei Darussalam nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Brunei Darussalam non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Brunei Darussalam. Praticamente tutti gli accordi fiscali conclusi dal Brunei Darussalam contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale (*Income Tax Amendment, 2012*) include ulteriori disposizioni (in particolare le sezioni 4 e 86J) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene il Brunei Darussalam non disponga per ora di una legislazione sulla protezione dei dati, il *Common Law* e l'*Equity* riconoscono però taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato in Brunei Darussalam

In Brunei Darussalam non vengono prelevate imposte personali sul reddito o sul patrimonio (solo il patrimonio commerciale è assoggettato a un'imposta locale). Le persone giuridiche sono soggette a un'imposta sugli utili del 18,5 per cento. Ad eccezione dei dividendi, gli utili vengono gravati da un'imposta preventiva speciale. Pertanto, il Brunei Darussalam non prevede alcun programma per la regolarizzazione del passato fiscale delle persone giuridiche. I contribuenti che omettono di denunciare correttamente i redditi imponibili senza ragione valida e non cooperano con le autorità fiscali devono, oltre alle imposte dovute, pagare una multa e rischiano in casi gravi una pena detentiva.

4. Dominica

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Dominica

In seno all'OCSE e al Forum globale Dominica si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Ad oggi Dominica non ha ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Dominica non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni è stata procrastinata a seguito delle devastazioni causate dall'uragano «Irma» nell'autunno del 2017. In assenza delle risorse finanziarie e umane necessarie all'attuazione, Dominica accorda attualmente scarsa priorità allo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Dominica

A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Dominica. Ha quindi imposto a Dominica un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Dominica nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Dominica ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato parzialmente conforme allo standard («partially compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Dominica. La confidenzialità non è del tutto garantita essendo l'infrastruttura ancora in fase di sviluppo. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Dominica contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'*Exchange of Information Act* (sezione 5) include ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La tutela della sfera privata a Dominica è garantita dai principi del *Common Law* relativi al trattamento dei dati personali. Il disegno per un *Privacy and Data Protection Act* non è stato ancora approvato dal Parlamento.

Regolarizzazione del passato a Dominica

Attualmente Dominica non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale. La denuncia a posteriori degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria pari al 10 per cento dell'imposta dovuta. Se il comportamento scorretto ha rilevanza penale può essere avviato un procedimento penale (in particolare in caso di frode fiscale grave).

5. Ghana

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Ghana

In seno all'OCSE e al Forum globale il Ghana si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 10 luglio 2012 ed è in vigore dal 1° settembre 2013. Il Ghana ha firmato l'Accordo SAI il 14 maggio 2015. La legislazione di attuazione nazionale (*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2018 [Act 967]*) è entrata in vigore il 4 maggio 2018. Il Ghana dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ghana

Ad agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Ghana. Ha quindi imposto al Ghana un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Ghana nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Ghana non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2018, nel quadro del nuovo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Ghana. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Ghana contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'*Income Tax Regulations, 2016*, e il *Ghana Revenue Authority Code of Ethics and Conduct* includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, grazie al *Data Protection Act [Act 843], 2012*, il Ghana dispone di una legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore in Ghana riconosce a tutte le persone il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente. La *Data Protection Commission (DPC)* sorveglia, in qualità di organo indipendente, l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati e gestisce il registro delle banche dati notificate.

Regolarizzazione del passato in Ghana

In Ghana era in vigore un'amnistia fiscale scaturita dal *Tax Amnesty Bill, 2017*, secondo cui i contribuenti non avrebbero pagato imposte sanzionatorie e interessi qualora avessero regolarizzato il loro passato fiscale entro il 30 settembre 2018 (denuncia a posteriori degli averi e pagamento a posteriori di imposte ancora dovute). Con tale misura il Governo sperava di generare introiti supplementari pari ad almeno 300 milioni di cedi ghanesi (l'equivalente di circa fr. 63 mio.). Attualmente è in corso l'elaborazione di una nuova base legale per la denuncia volontaria di averi e redditi finora non dichiarati. Di regola, i contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano gli averi non dichiarati devono, oltre alle imposte dovute e agli interessi maturati, pagare una multa, il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale.

6. Kazakistan

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Kazakistan

Il Forum globale ha identificato il Kazakistan come «jurisdiction of relevance», che si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 23 dicembre 2013 ed è in vigore dal 1° agosto 2015. Il Kazakistan ha firmato l'Accordo SAI il 22 giugno 2017. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Kazakistan

Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Kazakistan.

L'11 settembre 2017 il Kazakistan ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel 2018, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Kazakistan. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre *la legge fiscale della Repubblica del Kazakistan* (art. 557) e *la legge sull'accesso alle informazioni pubbliche* (art. 1 e 24) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Kazakistan dispone di una legge sulla protezione dei dati (Law no. 94.V del 25 novembre 2013), che contiene i principi fondamentali per la raccolta, la trasmissione e la protezione di dati personali. La legge applicabile in Kazakistan riconosce a tutte le persone il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa solo se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente. In Kazakistan non esiste una specifica autorità incaricata della protezione dei dati; l'attuazione della legge sulla protezione dei dati compete a ciascuna autorità.

Regolarizzazione del passato in Kazakistan

Il 13 novembre 2015 è stata estesa la scadenza del programma di amnistia fiscale che prevedeva la denuncia volontaria o il rimpatrio di averi detenuti all'estero, portandola al 31 dicembre 2016. In questo modo, dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2016, i contribuenti kazaki avevano la possibilità di denunciare su base volontaria i loro averi detenuti all'estero, sui quali dovevano pagare a posteriori un'imposta del 10 per cento. Non erano previsti pagamenti aggiuntivi (interessi o imposte sanzionatorie) e altre sanzioni. Attualmente non si hanno informazioni sull'esito dell'amnistia fiscale. In vista dell'introduzione del «Universal Tax Filing Act» nel 2020 (dichiarazione fiscale generale in cui i contribuenti kazaki dovranno dichiarare i valori patrimoniali e gli impegni, il denaro contante, le informazioni e il saldo relativi ai loro conti bancari esteri e kazaki, nonché i loro redditi universali) e dell'applicazione dello scambio di informazioni automatico, per ora non sono previsti altri provvedimenti che consentano ai contribuenti di regolarizzare i loro patrimoni. Nella procedura fiscale ordinaria non esistono altri meccanismi per la dichiarazione esente da pena del patrimonio.

7. Libano

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Libano

In seno all'OCSE e al Forum globale il Libano si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 12 maggio 2017 ed è in vigore dal 1° settembre 2017. Il Libano ha firmato l'Accordo SAI il 12 maggio 2017. Nel frattempo è entrata in vigore la legislazione di attuazione nazionale (*Law no. 55 del 27 ottobre 2016 [Exchange of information for tax purposes]; Decree no. 1022 del 7 luglio 2017 [CRS Guidance]*). Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il Libano ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Libano

Nel giugno 2018, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Libano. Ha quindi imposto al Libano un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Paese non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe al Libano nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Il Libano non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che in Libano è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel giugno 2012, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Libano il criterio della confidenzialità viene garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'articolo 104 dell'*Income Tax Act (Decree Law no. 144 del 12 giugno 1959)* e l'articolo 579 del *Criminal Code (Decree Law no. 340 del 1° marzo 1943)* includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano l'accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l'ordinamento giuridico in vigore in Libano non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è insufficiente. In Parlamento sono attualmente in corso dibattiti sull'introduzione dell'*Electronic Transactions and personal Data Protection Bill*, risalente al 2005.

Regolarizzazione del passato in Libano

Il Libano non prevede alcun programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. Il 14 maggio 2018 il Consiglio costituzionale libanese ha dichiarato anticostituzionali diverse disposizioni della legislazione sul bilancio, tra le quali anche la normativa sull'amnistia fiscale. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue pertanto la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, deve essere versata anche un'imposta sanzionatoria pari al 20 per cento dell'imposta effettivamente dovuta. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

8. Macao (Cina)

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Macao

In seno all'OCSE e al Forum globale Macao si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Grazie a una clausola di estensione, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicabile alla Repubblica popolare di Cina dal 1° settembre 2018 è entrata in vigore anche nella Regione amministrativa speciale di Macao. Macao ha firmato l'Accordo SAI il 15 maggio 2018. La legislazione di attuazione nazionale (*Lei n.°5/2017 Regime jurídico da troca de informações em matéria fiscal; Ordem Executiva n.°211/2017 Norma Comum de Comunicação e os Procedimentos de Diligência Devida para Informações sobre Contas Financeiras*) è entrata in vigore nel giugno 2017. Questa Regione amministrativa speciale dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Macao ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Macao

Nel giugno 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Macao. Ha quindi imposto a questo territorio un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, Macao non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Macao nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Macao non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2013, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Macao. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Macao contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre, l'articolo 8 dell'*Exchange of Information Act*, l'articolo 9 dell'*Individual Information Protection Law* e l'articolo 279 del *Decree Law 87798/M (General Principles for Public Administrative Staff)* includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, grazie alla *Law no. 8/2005 – Personal Data Protection Act*, Macao dispone di una legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La legislazione sulla protezione dei dati in vigore a Macao riconosce a tutte le persone ampi diritti, quali il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dall'*Office for Personal Data Protection (OPDP)*, l'organo indipendente incaricato di verificare l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Macao

Macao non prevede né un'amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e un'imposta sanzionatoria. In caso di frode fiscale grave, invece, viene avviato un procedimento penale.

9. Maldive

Creazione delle basi giuridiche necessarie alle Maldive

In seno all'OCSE e al Forum globale le Maldive si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. Ad oggi le Maldive non hanno ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili infor-

mazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Questo Stato non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati alle Maldive

Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalle Maldive.

Le Maldive non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Il Forum globale non ha ancora sottoposto le Maldive alla valutazione dello scambio di informazioni su domanda. La tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali viene garantita dall'articolo 15 del *Tax Administration Act (Law no. °3/2010)*.

La tutela della sfera privata individuale è assicurata dall'articolo 24 della Costituzione maldiviana del 2008. Le Maldive non dispongono di una specifica legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato alle Maldive

Alle Maldive non vengono prelevate imposte sul reddito o sul patrimonio. Le imprese sono tenute a versare un'imposta sugli utili del 15 per cento, mentre quelle che realizzano i loro utili all'estero devono pagare un'imposta del 5 per cento. Le banche sono assoggettate a un'imposta speciale sugli utili del 25 per cento. Le Maldive non prevedono quindi né un'amnistia fiscale né un programma specifico di regolarizzazione volontaria del passato fiscale. Le imprese che non denunciano correttamente i redditi imponibili devono, in base all'articolo 64 e seguente del *Tax Administration Act* e all'*Enforcement Policy* del 30 maggio 2016, emanato in virtù dello stesso, pagare una multa combinata (0,5 % dell'imposta dovuta più un'aliquota giornaliera finché l'imposta dovuta non sarà stata pagata). In casi gravi (frode fiscale), invece, viene avviato un procedimento penale.

10. Nigeria

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Nigeria

In seno all'OCSE e al Forum globale la Nigeria si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2019. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 ed è in vigore dal 1° settembre 2015. La Nigeria ha firmato l'Accordo SAI il 27 gennaio 2016. La legislazione di attuazione nazionale è in corso di elaborazione da parte del *Federal Inland Revenue Service (FIRS)*. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Nigeria

Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Nigeria.

La Nigeria non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Nigeria. Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Nigeria contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'*Oaths Act*, l'*Official Secrets Act* e il *Federal Inland Revenue Service (Establishment) Act* includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Fatte salve le disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati contenute in diversi atti normativi che disciplinano la tutela della sfera privata, l'accesso ai dati personali e la loro confidenzialità, l'ordinamento giuridico in vigore in Nigeria non prevede alcuna legge specifica sulla protezione dei dati personali. Di conseguenza la protezione dei dati in questo Paese è insufficiente. La *National Information Technology Development Agency (NITDA)*, incaricata della pianificazione, dello sviluppo e dell'attuazione delle tecnologie dell'informazione in Nigeria, emana sulla base del «NITDA Act» (2007) direttive

sulla protezione dei dati («NITDA Guidelines»), in cui vengono disciplinati in maniera vincolante i diritti individuali nei confronti dello Stato e delle organizzazioni attive nel settore privato.

Regolarizzazione del passato in Nigeria

In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, in Nigeria è stato condotto un programma di regolarizzazione fiscale (*Voluntary Assets and Income Declaration Scheme [VAIDS]*) che, dal 1° luglio 2017 al 30 marzo 2018, consentiva ai contribuenti di regolarizzare il loro passato fiscale esente da pena (denuncia a posteriori di averi detenuti in Nigeria o all'estero e pagamento a posteriori delle imposte ancora dovute per gli ultimi sei anni). La scadenza della regolarizzazione è stata estesa al 30 giugno 2018. Nel gennaio 2018 il Governo ha annunciato che il programma VAIDS ha permesso di generare introiti supplementari pari a 23 miliardi di naira nigeriani (l'equivalente di circa fr. 64 mio.). I contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano averi finora non dichiarati devono pagare l'imposta dovuta più gli interessi e una multa il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale.

11. Niue

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Niue

In seno all'OCSE e al Forum globale Niue si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 27 novembre 2015 ed è in vigore dal 1° ottobre 2016. Niue ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale è pronta (*Income Tax Amendment Bill 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Information] Regulations 2017*), ma non ancora in vigore. Questo territorio non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Niue

A dicembre 2015, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Niue. Ha quindi imposto a Niue un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Niue nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Niue non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nel marzo 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Niue. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Niue contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la legge fiscale (*Income Tax Act*) include ulteriori disposizioni (segnatamente le sezioni 4 e 85/3) per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene Niue non disponga di una legislazione sulla protezione dei dati, il *Common Law* e l'*Equity* riconoscono taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato a Niue

Niue non prevede alcun programma formale per la denuncia volontaria di averi finora non dichiarati. La regolarizzazione segue la procedura fiscale ordinaria, che corrisponde in larga misura a quella adottata dal governo neozelandese. Pertanto, la denuncia volontaria può essere fatta dai contribuenti prima della denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero prima dell'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «pre-notification disclosure») oppure dopo la denuncia da parte dell'autorità fiscale, ovvero dopo l'avvio di una verifica fiscale o di un'indagine (la cosiddetta «post-notification disclosure»). A seconda del momento in cui viene effettuata la denuncia volontaria, le imposte sanzionatorie vengono meno o sono applicate con una significativa riduzione.

12. Pakistan

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Pakistan

In seno all'OCSE e al Forum globale il Pakistan si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 14 settembre 2016 ed è in vigore dal 1° aprile 2017. Il Pakistan ha firmato l'Accordo SAI il 7 giugno 2017. La legislazione di attuazione nazionale (*Sections 107 e 165B dell'Income Tax Law, 2001 [Agreements for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion]* e *Pakistan's Federal Board of Revenue Guidance Note on Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Accounts Information*) è entrata in vigore a fine 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Il Pakistan ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Pakistan

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Pakistan. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

Il Pakistan non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A luglio 2016, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard («largely compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Pakistan. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'*Income Tax Ordinance* (sezioni 107 e 216) e la *Freedom of Information Ordinance* (sezione 15) includono diverse disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Attualmente il Pakistan non dispone di una legislazione specifica sulla protezione dei dati. Vista l'assenza di atti normativi corrispondenti, solo un tribunale che abbia sviluppato una giurisprudenza in materia di trattamento dei dati personali può emanare una sentenza o ordinare misure in tal senso.

Regolarizzazione del passato in Pakistan

Secondo l'*Income Tax Law* pakistana, i contribuenti devono allegare alla loro dichiarazione d'imposta un elenco dei loro valori patrimoniali e dei loro debiti (cosiddetto *wealth statement*). Se non ha dichiarato i suoi valori patrimoniali, il contribuente può procedere a un'autodenuncia esente da pena solo in relazione a un'amnistia fiscale. In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, nel quadro di una riforma fiscale (riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito e riforma dell'imposta di base), il Governo pakistano ha annunciato nell'aprile 2018 la realizzazione di un'amnistia fiscale unica. Di conseguenza i contribuenti che non avevano dichiarato i loro averi e i loro redditi provenienti da fonti nazionali o straniere potevano procedere a una denuncia a posteriori entro il 30 giugno 2018, pagando, oltre all'imposta dovuta, anche un'imposta sanzionatoria (fino al 5 % dell'imposta dovuta). Non erano previste altre sanzioni.

13. Perù

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Perù

In seno all'OCSE e al Forum globale il Perù si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2020. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 ottobre 2017 ed è in vigore dal 1° settembre 2018. Il Perù non ha ancora firmato l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è in corso di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Perù

Il comitato di esperti del Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dal Perù.

Il Perù ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che in Perù non ha ancora avuto luogo la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nel novembre 2016, il Forum globale è giunto alla conclusione che in Perù il criterio della confidenzialità è garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. L'articolo 85 della legge fiscale peruviana, l'articolo 38 della normativa interna del *Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)* e l'articolo 377 del *Criminal Code* includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Perù dispone di una legge sulla protezione dei dati a sé stante (Law 29.733/2011), applicata dal 5 maggio 2013 in virtù del decreto numero 003-2013-JUS e che si rifà alla legislazione sulla protezione dei dati dell'UE. Di conseguenza questo Paese accorda i principali diritti di protezione individuale (consenso necessario da parte delle persone interessate per la raccolta dei loro dati personali, diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione di dati personali e diritto all'opposizione contro la trasmissione e la commercializzazione di dati personali, possibilità di ricorso). La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, ma richiede il consenso preliminare della *General Agency on Data Protection*.

Regolarizzazione del passato in Perù

La legislazione fiscale peruviana (decreto presidenziale n. 133-2013-EF) prevede un'opportunità di regolarizzare il passato fiscale. È possibile evitare un procedimento penale presentando a posteriori una dichiarazione fiscale rettificata. Il contribuente dovrà quindi pagare l'imposta dovuta e una multa (i due importi cumulati più gli interessi di mora pari all'1,2 % per ogni mese trascorso). A seconda delle circostanze della regolarizzazione (presentazione spontanea della dichiarazione fiscale rettificata o presentazione entro i termini stabiliti, pagamento anticipato) il contribuente può beneficiare di una riduzione progressiva della multa. Oltre a questa possibilità permanente di regolarizzare il passato fiscale, nel quadro dell'entrata in vigore della riforma fiscale in virtù del decreto numero 1264 (*Decreto Legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas*), le autorità peruviane hanno stabilito nel dicembre 2016 un programma di amnistia fiscale per la denuncia volontaria o il rimpatrio di averi detenuti all'estero. Inoltre sono state integrate nuove disposizioni per lo scambio automatico di informazioni nella legislazione fiscale peruviana. L'amnistia, che ha permesso ai contribuenti peruviani di denunciare su base volontaria dal 1° gennaio al 29 dicembre 2017 i loro valori patrimoniali realizzati fino al 31 dicembre 2015, prevedeva un'aliquota d'imposta del 7 per cento per i valori patrimoniali rientranti e investiti in Perù. Gli averi denunciati a posteriori, invece, erano assoggettati a un'aliquota del 10 per cento. Non erano previsti ulteriori pagamenti (interessi o imposte sanzionatorie) e altre sanzioni. Meno di 8000 contribuenti hanno optato per l'amnistia fiscale, ben al di sotto delle attese iniziali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità peruviane, l'amnistia ha permesso di far entrare nelle casse dello Stato circa 1,1 miliardi di nuevos soles peruviani (l'equivalente di circa 350 mio. di dollari americani). La realizzazione di un'altra amnistia fiscale non è una misura ipotizzabile al momento.

14. Samoa

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Samoa

In seno all'OCSE e al Forum globale Samoa si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 25 agosto 2016 ed è in vigore dal 1° dicembre 2016. Samoa ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. La legislazione di attuazione nazionale (*Act 2017 No. 6 to amend the Tax Information Exchange Act 2012 to implement the obligations of Samoa under an agreement for the implementation of the Standard on Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*) è entrata in vigore. Samoa ha già proceduto allo scambio di dati nel 2018. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Samoa

Nel novembre 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Samoa. Ha quindi imposto a Samoa un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Per ora, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Samoa nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Samoa non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Nell'ottobre 2015, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Samoa. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la *Tax Administration Act* (sezione 9), la *Tax Information Exchange Act* (sezione 11) e l'*Income Tax Act* (sezione 105) includono altre disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Sebbene Samoa non disponga per ora di una legislazione sulla protezione dei dati, il *Common Law* e l'*Equity* riconoscono però taluni principi in materia di dati personali che possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale (diritto alla tutela della confidenzialità e della sfera privata).

Regolarizzazione del passato a Samoa

Samoa non prevede alcun programma specifico per la denuncia volontaria di averi non dichiarati. In virtù della normativa in vigore, i contribuenti inadempienti devono pagare l'imposta dovuta e un'imposta sanzionatoria stabilita caso per caso che può raggiungere il 50 per cento dell'imposta dovuta. Finché le autorità fiscali non avranno constatato le irregolarità o avviato una verifica fiscale, l'imposta sanzionatoria è ridotta in caso di denuncia volontaria a posteriori.

15. Sint Maarten

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Sint Maarten

In seno all'OCSE e al Forum globale Sint Maarten si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Grazie a una clausola di estensione, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicabile ai Paesi Bassi è entrata in vigore il 1° settembre 2013 anche nella Nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi di Sint Maarten. Sint Maarten ha firmato l'Accordo SAI il 30 ottobre 2015. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Sint Maarten non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Sint Maarten

Nell'agosto 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Sint Maarten. Ha quindi imposto a Sint Maarten un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo territorio non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Sint Maarten nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Sint Maarten non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Ad agosto 2015, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Sint Maarten. Tutti gli accordi fiscali conclusi da Sint Maarten contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la *National Ordinance on General National*

Taxes (art. 50) e il *Criminal Procedure Code* (artt. 198 e 200) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La *National Ordinance on Personal Data Protection del 2010 (Landsverordening bescherming persoonsgegevens)* disciplina la raccolta, il trattamento e la messa a disposizione dei dati personali a Sint Maarten. La normativa si rifà alla legislazione sulla protezione dei dati dei Paesi Bassi che attua la direttiva 95/46/CE. A Sint Maarten, chi gestisce banche dati contenenti informazioni personali è tenuto a proteggere queste informazioni dall'accesso di terzi. La raccolta e la trasmissione dei dati personali sono consentite solo con il consenso delle persone interessate. Inoltre le persone interessate hanno diritto alla comunicazione, alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali. La legge contempla altresì limitazioni per la trasmissione transfrontaliera dei dati personali verso i Paesi che non prevedono un'adeguata protezione dei dati. Il *Personal Data Protection Supervisory Committee* vigila sull'osservanza della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Sint Maarten

A Sint Maarten, i contribuenti che avevano ommesso di dichiarare correttamente i loro valori patrimoniali potevano evitare la multa massima pari al 300 per cento dell'imposta dovuta procedendo a una denuncia volontaria entro il 1° gennaio 2018. Non erano previste sanzioni se i contribuenti interessati denunciavano nella loro dichiarazione d'imposta ordinaria i loro valori patrimoniali entro due anni a partire dal periodo fiscale considerato. Inoltre la sanzione poteva essere ridotta fino al 120 per cento se i contribuenti interessati denunciavano i loro valori patrimoniali in una dichiarazione successiva o presentavano all'autorità fiscale informazioni complete e precise sui loro averi finora non dichiarati.

16. Trinidad e Tobago

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Trinidad e Tobago

In seno all'OCSE e al Forum globale Trinidad e Tobago si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Ad oggi Trinidad e Tobago non ha ancora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione interna (*Tax Information Exchange Bill*) è attualmente in corso di elaborazione. Trinidad e Tobago non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Trinidad e Tobago

Nel giugno 2018, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Trinidad e Tobago. Ha quindi imposto a Trinidad e Tobago un piano d'azione contenente misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento, quindi, questo Stato non soddisfa ancora i requisiti per uno scambio reciproco di dati. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà temporaneamente effettuato su base non reciproca, qualora le basi giuridiche dovessero essere disponibili in quel momento. Questo significa che la Svizzera non fornirebbe a Trinidad e Tobago nessun dato relativo ai conti, pur ottenendo informazioni da quest'ultimo.

Trinidad e Tobago ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), entrato in vigore il 22 settembre 2017. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che a Trinidad e Tobago è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) a gennaio 2011, il Forum globale è giunto alla conclusione che a Trinidad e Tobago il criterio della confidenzialità viene garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Stato contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre il *Tax Assessment Act (sezione 4)* e il *Tax Information Exchange Agreements Act (sezione 7)* include ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Riguardo alla protezione dei dati personali, con il *Data Protection Act, 2011* Trinidad e Tobago dispone di una legislazione dettagliata sulla protezione dei dati personali in ambito pubblico e privato. La norma-

tiva riconosce a tutte le persone ampi diritti, come il diritto all'accesso, alla rettifica e il diritto all'opposizione contro la trasmissione dei loro dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dall'*Information Commissioner*, l'organo indipendente che verifica l'osservanza della legislazione sulla protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Trinidad e Tobago

I contribuenti che nel quadro della procedura fiscale ordinaria denunciano gli averi finora non dichiarati devono, oltre alle imposte dovute e agli interessi maturati, pagare una multa il cui importo è determinato in funzione delle circostanze. In caso di frode fiscale, invece, viene avviato un procedimento penale. Il 1° luglio 2016 il Parlamento di Trinidad e Tobago ha approvato un'amnistia fiscale generale (la quarta in meno di 10 anni). Il programma, svoltosi dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016, ha permesso ai contribuenti di denunciare a posteriori su base volontaria gli averi non dichiarati e di pagare le imposte ancora dovute. Secondo fonti ufficiali, grazie a questa amnistia fiscale le autorità hanno rinunciato ad imporre tutte le sanzioni, gli interessi o qualsiasi altro tipo di oneri dovuti entro il 31 dicembre 2015. L'amnistia è stata concessa per le imposte sul reddito, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta preventiva. Finora non è stato ancora confermato se le attese del Ministero delle finanze di entrate fiscali supplementari pari a 500 milioni di dollari americani abbia potuto essere raggiunto.

17. Turchia

Creazione delle basi giuridiche necessarie in Turchia

In seno all'OCSE e al Forum globale la Turchia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 3 novembre 2011 ed è in vigore dal 1° luglio 2018. La Turchia ha firmato l'Accordo SAI il 21 aprile 2017. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente in corso di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque ancora delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Turchia

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto dalla Turchia. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

La Turchia ha concluso con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che non è ancora entrato in vigore. Per il momento non sono disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

A novembre 2013, nel quadro della valutazione dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Turchia. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo Paese contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre la *Tax Procedure Law* (artt. 5, 152 e 362) e il *Criminal Code* (art. 239) includono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La *Law on the Protection of Personal Data del 7 aprile 2016 (Law No. 6698; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK)* disciplina la raccolta, il trattamento e la messa a disposizione dei dati personali in Turchia. La normativa si rifà alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, che riconosce a tutte le persone ampi diritti per la tutela dei loro dati personali, come il diritto all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione (diritto all'oblio) come pure il diritto all'opposizione contro la trasmissione di dati personali. La trasmissione di dati personali all'estero è ammessa se lo Stato destinatario dispone di un livello di protezione dei dati equivalente, circostanza appurata dall'organo autonomo *Personal Data Protection Authority*. Inoltre la Turchia ha ratificato la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, che è entrata in vigore nel 2011.

Regolarizzazione del passato in Turchia

Il 19 agosto 2016 è stata adottata la legge numero 6736, che prevede agevolazioni per il pagamento di debiti fiscali pendenti e di altri crediti dello Stato. Quest'amnistia offriva anche la possibilità di denunciare a posteriori gli averi detenuti all'estero e non ancora dichiarati, che potevano essere rimpatriati in Turchia

a condizioni favorevoli senza causare un onere fiscale addizionale per i contribuenti interessati (senza la denuncia l'onere fiscale sarebbe stato del 35 %). A fine 2016 l'amnistia fiscale è stata estesa al 30 giugno 2017. Attualmente non si hanno informazioni sull'esito dell'amnistia. Dal momento che l'11 maggio 2018 il Parlamento turco ha approvato un'altra legge sull'amnistia, è probabile che le normative adottate finora non abbiano soddisfatto le attese. Secondo la legge numero 7143 del 18 maggio 2018, non sono imponibili gli averi detenuti all'estero che i contribuenti hanno rimpatriato entro il 31 luglio 2018. Se hanno rimpatriato i loro valori patrimoniali tra il 1° agosto e il 30 novembre 2018, i contribuenti dovevano pagare un'imposta del 2 per cento. Chi, invece, ha omesso di rimpatriare i propri valori patrimoniali deve attendersi un'imposta del 15 per cento, che sarà aumentata del 5 per cento per ogni anno aggiuntivo trascorso (al massimo fino al 35 %).

18. Vanuatu

Creazione delle basi giuridiche necessarie a Vanuatu

In seno all'OCSE e al Forum globale Vanuatu si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni con un primo scambio di dati nel 2018. Nel settembre 2018 Vanuatu ha dichiarato nei confronti del Forum globale di volere per ora attuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 21 giugno 2018 ed è in vigore dal 1° dicembre 2018. Vanuatu ha firmato l'Accordo SAI il 22 giugno 2018. La legislazione di attuazione nazionale (*International Tax Cooperation Act No.7 of 2016; Automatic Exchange of Information Regulations Order No. 76 of 2017*) è entrata in vigore a metà 2017. Questo Paese dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI. Vanuatu ha già notificato all'OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni e trasmette già informazioni relative a conti finanziari su base non reciproca a diversi Stati partner (ad es. Australia).

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Vanuatu

Il comitato di esperti del Forum globale sta attualmente esaminando il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Vanuatu. Il rapporto di verifica dovrebbe essere sottoposto al Forum globale a fine 2018.

Vanuatu non ha concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell'IRS.

Dal momento che a Vanuatu è ancora in corso la valutazione dello scambio di informazioni su domanda nella prassi (seconda fase), non è possibile formulare un giudizio sulla conformità con lo standard. In occasione della valutazione del quadro giuridico e normativo (prima fase) nell'ottobre 2011, il Forum globale è giunto alla conclusione che a Vanuatu il criterio della confidenzialità è garantito. Tutti gli accordi fiscali conclusi da questo territorio contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello OCSE. Inoltre l'*Official Secrets Act* include altre disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Per ora Vanuatu non dispone di una legislazione sulla protezione dei dati. La Costituzione di Vanuatu contiene una norma esplicita di tutela della sfera privata che può essere fatta valere dinanzi alla Corte suprema.

Regolarizzazione del passato a Vanuatu

A Vanuatu non sono prelevate imposte sul reddito, sul patrimonio o sugli utili, per cui non è necessaria una possibilità di regolarizzare gli averi finora non dichiarati. Questo spiega anche perché Vanuatu intenda attuare lo scambio automatico di informazioni su base reciproca.